REGOLAMENTO (CEE) N. 658/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1992

che rettifica la versione danese dei regolamenti (CEE) n. 778/83, (CEE) n. 2213/83, (CEE) n. 899/87, (CEE) n. 1591/87, (CEE) n. 1730/87, (CEE) n. 79/88 e (CEE) n. 920/89 in ordine alle disposizioni relative alle indicazioni esterne per le norme di qualità di taluni ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 778/83 (¹), (CEE) n. 2213/83 (¹), (CEE) n. 899/87 (¹), (CEE) n. 1591/87 (¹), (CEE) n. 1730/87 (¬), (CEE) n. 79/88 (*) e (CEE) n. 920/89 (°) della Commissione stabiliscono norme di qualità per i pomodori, le cipolle, la cicoria whitloof, le ciliegie, la fragole, i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci, le prugne, l'uva da tavola, le lattughe, le indivie riccie e scarole e i pimenti o peperoni dolci, le carote e le mele e pere;

considerando che nel testo danese delle norme di cui ai regolamenti citati è stato riscontrato un errore nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », nel quale sono previste le indicazioni solo sull'imballaggio globale anziché su ogni singolo imballaggio; che è pertanto necessario correggere i suddetti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La prima frase del punto 1 del capitolo VI • Disposizioni relative alle indicazioni esterne • nell'allegato del regolamento (CEE) n. 778/83, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2213/83, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 899/87, negli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 1591/87, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1703/87, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 79/88 e negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 920/89 è rettificata come segue:

la rettifica riguarda esclusivamente la versione in lingua danese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (*) GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14. (*) GU n. I. 213 del 4. 8. 1983, pag. 13.

^(*) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13. (*) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 17.

^(°) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 36. (°) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.

^(*) GU n. L 10 dei 14. 1. 1988, pag. 8. (*) GU n. L 97 del 11. 4. 1989, pag. 19